

NUM. DOC.132/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale
N. 10 – "MIRAFIORI SUD"
Estratto del verbale della seduta del 14 Dicembre 2005

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta straordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico "R. Davico", in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA
CASSANO CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI FERRARESE INFELISE LAINO LUBATTI
MINUTELLO MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri: CERA e REVERDITO.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI. MODIFICHE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE.

Il Presidente TROMBOTTO di concerto con il Coordinatore della I Commissione LUBATTI, riferisce:

E' pervenuta, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, in data 23 novembre 2005 da parte della Direzione Servizi Tributarî, la richiesta di espressione di parere avente per oggetto: Regolamento per l'Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Le proposte di modifica sono le seguenti:

La disciplina regolamentare della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo; con il presente provvedimento si intendono apportare alcune modifiche rispondenti a richieste di precisazioni. Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in neretto nell'allegato alla presente (all. 1), il quale ripropone nella colonna di sinistra il testo regolamentare vigente e in quella di destra il testo contenente le proposte di modifica. Inoltre, le parti eliminate sono evidenziate in corsivo e neretto nella colonna di sinistra

Prima modifica

Riguarda l'articolo 19 ("Particolari condizioni d'uso") nel quale viene inserita una nuova ipotesi di riduzione.

L'articolo 66, lettera c) del D.L.vo 507/93 ("Tariffe per particolari condizioni d'uso") prevede la possibilità di procedere alla riduzione della tariffa unitaria per un importo non superiore ad un terzo e con specifico riferimento a determinate fattispecie. Tale riduzione può essere prevista per quei locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

E' il caso di utenze commerciali che svolgono la propria attività all'interno delle strutture espositive cittadine, unicamente nei periodi previsti dal calendario fieristico; si è ritenuto opportuno prevedere anche a favore di queste una riduzione tariffaria che tenga conto del limitato uso dei locali e quindi della minore produzione annua di rifiuti.

Seconda modifica

Riguarda l'art. 19 BIS ("Riduzioni") il cui 2° comma viene riformulato.

L'articolo 49, 14° comma del D.L.vo 22/97 prevede la possibilità di applicare un coefficiente di riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Con disposizione regolamentare si è recepita la normativa nazionale disciplinandone l'applicazione. Nello specifico l'articolo del regolamento prevede che la riduzione concessa al produttore sia correlata all'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. Recentemente si è registrato un sostanziale incremento delle operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani da parte della grosse utenze commerciali sempre più attive su tale fronte, sia in relazione a politiche aziendali di rispetto dell'ambiente sia in considerazione delle riduzioni previste dal Regolamento TARSU. Considerate le dimensioni di tali utenze si è rilevato che la quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero tende a superare la produzione totale, la conseguenza è che applicando la procedura di sconto prevista dal regolamento si può arrivare sino alla detassazione. In considerazione del fatto che l'esonero dal tributo è tassativamente previsto per legge, risulta necessario determinare la percentuale massima di sconto, cui le utenze che avviano al recupero i rifiuti assimilati possono accedere, senza essere causa di detassazione. La percentuale massima di sconto non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento TARSU.

Terza modifica

Riguarda l'art. 19 TER ("Particolari agevolazioni") nel quale viene inserita una nuova ipotesi di agevolazione.

Già da tempo i rappresentanti delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado hanno sollevato il problema legato alla insufficienza dei fondi stanziati e trasferiti alle stesse dal MIUR per il pagamento della tassa raccolta rifiuti in seguito alla applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n° 4944 del 19 aprile 2000 e della Conferenza Stato-Città del 7 settembre 2001. La soluzione è stata sollecitata a livello nazionale anche dai Comuni, che pur sono nella posizione di ente impositore: purtuttavia si è ritenuto opportuno, nei limiti concessi dalla vigente normativa tributaria, considerare la situazione di disagio generale in cui versano i bilanci delle scuole pubbliche e prevedere anche a favore di questa tipologia di utenza una particolare agevolazione peraltro limitatamente alla situazione derivante dall'esiguità dei fondi statali.

Nello specifico, si è ritenuto di collegare il disagio sopradescritto con progetti di raccolta differenziata, monitorati e certificati dal soggetto gestore del servizio e che in via generale contribuiscono ad abbattere la produzione di rifiuti, per arrivare alla riduzione del pagamento dovuto annualmente per la TARSU dagli istituti scolastici coinvolti in tale attività.

L'agevolazione potrà avere effetto dal 2006 in poi e solo con riferimento alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado (con esclusione delle scuole comunali e dell'Università degli Studi).

La richiesta di parere è stata illustrata nella I^a Commissione di venerdì 2 dicembre ed è stato esaminato dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 07 dicembre 2005.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Di esprimere parere favorevole su: "Regolamento per l'Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati".

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Acquaviva, Albano, Deiana, Minutello, Rastelli, Regalbuto.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama l seguente risultato:

Presenti e Votanti n. 17

Voti Favorevoli n. 17

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole su: "Regolamento per l'Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati".

Il presente provvedimento non comporta spesa.
